

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4142 del 12/08/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA F.LLI BARDI S.N.C. DI BARDI ANDREA & STEFANO. ATTIVITÀ: MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ CASELLE S. PIETRO - S.P. N. 4 PER BARDI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4342 del 12/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA F.LLI BARDI S.N.C. DI BARDI ANDREA & STEFANO

ATTIVITÀ: MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ CASELLE S. PIETRO – S.P. N. 4 PER BARDI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l’art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

Richiamato il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 7/2022 del Comune di Fiorenzuola d’Arda con il quale in data 4/4/2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta F.LLI BARDI S.N.C. DI BARDI ANDREA & STEFANO (C. FISC. 00963880331), per lo stabilimento ubicato in comune di Fiorenzuola d’Arda, località Caselle S. Pietro – S.P. n. 4 per Bardi, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale “Cunetta stradale laterale alla S.P. n. 4 di Bardi”;
- comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all’impatto acustico;

Viste:

- l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta F.LLI BARDI S.N.C. DI BARDI ANDREA & STEFANO (C. FISC. 00963880331), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d’Arda in data 16/05/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 81367, per l’ottenimento di modifica sostanziale dell’AUA rilasciata con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 7/2022 del Comune di Fiorenzuola d’Arda, per l’attività di “*nessa*

in riserva di rifiuti speciali non pericolosi” svolta nello stabilimento ubicato in comune di Fiorenzuola d'Arda, località Caselle S. Pietro – S.P. n. 4 per Bardi, relativamente ai seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. a n° 2 scarichi (**S1** - acque reflue industriali, e **S2** - acque di prima pioggia) in corpo idrico superficiale (modifica sostanziale);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico (modifica non sostanziale);
- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di messa in riserva (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i. (nuovo titolo);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 95809 del 9/06/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpaee n. 103954 del 23/06/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 14 del 20/07/2022 Sinadoc 19829/2022) risulta che:

- la modifica sostanziale, per la matrice scarichi, consiste nella creazione di un nuovo punto di scarico (**S2**) di reflui derivanti dal dilavamento dei piazzali impermeabilizzati, adibiti allo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolta dalla ditta, recapitanti, previo trattamento specifico in impianto di prima pioggia in discontinuo, in corpo idrico superficiale;
- viene dichiarato che lo scarico **S1** già autorizzato non subisce alcuna modifica;
- presso l'insediamento sono presenti n° 2 scarichi come di seguito descritti:
 - a) scarico (**S1**) di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale “Cunetta stradale laterale alla S.P. n. 4 di Bardi”, costituito dalla miscelazione di:
 - acque reflue industriali, provenienti dalla piazzola su cui viene effettuata l'attività di lavaggio automezzi della Ditta, trattate da un impianto costituito da dissabbiatore (Marca ISEA mod. 3000), separatore di oli e idrocarburi con filtro a coalescenza (Marca ISEA mod. OTTO-PE 060) e impianto di bio-filtrazione (Marca ISEA mod ECOWASH3);
 - acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito a zona conferimento e pesa, convogliate anch'esse nel sopra descritto impianto di trattamento per le acque reflue industriali;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'insediamento, trattate mediante una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
 - b) scarico (**S2**) di acque di prima pioggia, recapitante nel corpo idrico superficiale “fosso di scolo privato” afferente al Canale di Bonifica “Scolmatore di Lusuraasco”, è costituito dai reflui derivanti dal dilavamento dei piazzali impermeabilizzati (aventi una superficie pari a circa 5300 mq.), adibiti allo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, trattati da un impianto di prima pioggia in discontinuo costituito da un pozzetto deviatore/scolmatore per le acque di seconda pioggia, una vasca di decantazione/accumulo/rilancio ed un disoleatore con filtro a coalescenza;
- i pozzetti di campionamento/prelievo fiscale per lo scarico **S1**, individuati con la sigla “PP” nella Tavola “Planimetrie impianti di depurazione smaltimento reflui - 06/04/2022” allegata all'istanza, sono ubicati immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico superficiale ed immediatamente a valle dell'impianto di depurazione a servizio della piazzola di lavaggio;
- il pozzetto di campionamento/prelievo fiscale per lo scarico **S2**, denominato pozzetto di ispezione e prelievo campioni nella Tavola “Planimetrie impianti di depurazione smaltimento reflui - 06/04/2022” allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia in discontinuo;
- le acque di seconda pioggia vengono trattate mediante dissabbiatore e disoleatore per poi passare in una vasca di accumulo e successivamente essere prelevate (tramite pompa) e nebulizzate sui cumuli di inerti al fine di evitare la formazione di polveri; l'acqua di seconda pioggia in eccesso, non utilizzata per la nebulizzazione, viene scaricata, unitamente alle acque di prima pioggia, in corrispondenza del punto di scarico **S2**;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice rifiuti (rif. Attività n. 16 del 27/07/2022 Sinadoc 19829/2022) risulta che:

- l'attività di recupero (messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi, da svolgersi in comune di Fiorenzuola d'Arda, S.P. 4, loc. Caselle San Pietro, è riconducibile agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- per quanto concerne gli aspetti urbanistici di programmazione territoriale, l'attività di recupero che si intende svolgere risulta ammessa, con riferimento all'art. 38, lettera d), delle norme del P.T.C.P. e dell'art. 5 delle N.T.A. del Vigente P.P.G.R.;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 114425 del 11/07/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle matrici rifiuti e scarichi (**S2** prima pioggia in corpo idrico superficiale);
- nota prot. n. 8089 del 6/07/2022 (prot. Arpae n. 112104 del 6/07/2022) – Consorzio di Bonifica di Piacenza: conferma del parere favorevole con prescrizioni rilasciato in data 21/10/2021 prot. n. 12411 (acquisito nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal Comune di Fiorenzuola d'Arda per l'esame del progetto di realizzazione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di cui trattasi, conclusasi con il già citato Provvedimento Unico n. 7/2022), per lo scarico **S2** in corpo idrico superficiale "fosso di scolo privato" afferente al Canale di Bonifica "Scolmatore di Lusurasco";
- nota prot. n. 25343 del 15/07/2022 (prot. Arpae n. 117844 del 15/07/2022) - Comune di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole relativamente alle matrici rifiuti e impatto acustico;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 8/08/2022 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta F.LLI BARDI S.N.C. DI BARDI ANDREA & STEFANO (P.IVA 00963880331), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC), via G. DA SALICETO 6/A, per l'attività di "messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi" da svolgersi nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, località Caselle S. Pietro – S.P. n. 4 per Bardi, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n° 2 scarichi (**S1** - acque reflue industriali, e **S2** - acque di prima pioggia) in corpo idrico superficiale;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di messa in riserva (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 2. di stabilire**, per lo scarico **S1** di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Cunetta stradale laterale alla S.P. n. 4 di Bardi", il rispetto, nei pozzetti di prelievo fiscale (come individuati in premessa), dei limiti di cui alla colonna "scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3 - Allegato 5 della Parte Terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 3. di stabilire**, per lo scarico **S2** di acque di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo privato" afferente al Canale di Bonifica "Scolmatore di Lusurasco", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come individuato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3 - Allegato 5 della Parte Terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD e Idrocarburi Totali;
- 4. di impartire**, per gli scarichi **S1** di acque reflue industriali e **S2** di acque di prima pioggia recapitanti in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
 - a)** i pozzetti di prelievo fiscale devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta dei reflui da parte dell'Autorità di controllo;
 - b)** tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dei reflui;
 - c)** gli impianti di disoleazione devono essere provvisti di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca

sversamenti accidentali di reflui non trattati, nonché di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli olii;

- d) il filtro percolatore anaerobico deve essere dimensionato per non più di 12 a.e., in modo da evitare malfunzionamenti dovuti a sovradimensionamento dell'impianto;
- e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione di fanghi, sabbie, emulsioni oleose dai diversi sistemi di trattamento o delle condotte fognarie; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) l'immissione degli scarichi nei rispettivi corpi idrici recettori non deve creare, nei medesimi, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal proposito, dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza dei tratti di restituzione;
- g) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione (per lo scarico **S2**) nel canale di bonifica, con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte), dovrà essere progettato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'A.R.P.A.E. (S.A.C. e S.T.), al Comune di Fiorenzuola d'Arda, alla Provincia di Piacenza (per lo scarico **S1**) e al Consorzio di Bonifica (per lo scarico **S2**), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui ai precedenti punti **2.** e **3.** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'A.R.P.A.E. (S.A.C. e S.T.), al Comune di Fiorenzuola d'Arda, alla Provincia di Piacenza (per lo scarico **S1**) e al Consorzio di Bonifica (per lo scarico **S2**) ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - 1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (EER 150101), stoccaggio istantaneo 5 t. - stoccaggio annuo 10 t./anno;
 - 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 170405), stoccaggio istantaneo 100 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;
 - 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 170407), stoccaggio istantaneo 100 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;
 - 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (EER 170203), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
 - 7.1** - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo 15050 t. – stoccaggio annuo 22080 t./anno;
 - 7.2** – rifiuti di rocce da cave autorizzate, (EER 010408, 010413), stoccaggio istantaneo 250 t. – stoccaggio annuo 400 t./anno;
 - 7.6** – conglomerato bituminoso (EER 170302), stoccaggio istantaneo 1000 t. – stoccaggio annuo 1500 t./anno;
 - 7.11** – pietrisco tolto d'opera (EER 170508), stoccaggio istantaneo 1000 t. – stoccaggio annuo 1500 t./anno;
 - 7.14** - detriti di perforazione (EER 170504), stoccaggio istantaneo 500 t. – stoccaggio annuo 600 t./anno;
 - 7.31 bis** – terre e rocce di scavo (EER 170504), stoccaggio istantaneo 7000 t. – stoccaggio annuo 9400 t./anno;
 - 9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (EER 170201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva (R13) non potrà superare le 25015 t. e con il limite annuo di 35910 t./anno;
- c) l'attività di messa in riserva dovrà essere condotta conformemente alla documentazione allegata alla

comunicazione di cui all'istanza di AUA;

- d) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- e) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER ed opportunamente delimitate nonché essere ben distinte da luoghi di ricovero di eventuali materie prime. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria allegata alla citata comunicazione di cui all'istanza di AUA (planimetria denominata "ALLEGATO N. 1 - Planimetrie definizione aree di stoccaggio" – data 06/04/2022);
- f) i cumuli dei rifiuti non dovranno superare l'altezza massima di 5 m.;
- g) i cumuli dei rifiuti dovranno essere separati fra di loro da una distanza di almeno 2 m; in alternativa, nel caso di distanze inferiori, dovranno essere collocati dei setti di separazione (manufatti in cemento);
- h) dovrà essere distinto il settore adibito al conferimento dei rifiuti da quello di messa in riserva;
- i) i rifiuti residuali dall'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;
- j) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore, la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione nonché la formazione di emissioni in atmosfera;
- k) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;
- l) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. di dare atto che:

- la ditta F.LLI BARDI S.N.C. DI BARDI ANDREA & STEFANO è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **227** - classe di attività **3** del D.M. 350/1998- relativamente all'attività messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località Caselle S. Pietro – S.P. n. 4 per Bardi;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (MUD, registri di carico/scarico e formulari di trasporto rifiuti);

8. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, idraulica e prevenzione incendi eventualmente necessari;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

9. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Anna Callegari
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.